

Consiglio dei Ministri n. 53 del 24 ottobre 2017

24 Ottobre 2017

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del [**24 ottobre 2017, n. 53**](#), ha esaminato alcune leggi regionali, nell'ambito delle quali ha deliberato di impugnare la Legge della Regione Sicilia n. 16 del 11/08/2017, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I", in quanto varie disposizioni presentano profili di illegittimità costituzionale. In particolare: alcune disposizioni, riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione; un'altra disposizione in tema di aiuti di Stato introduce una misura priva della necessaria copertura finanziaria, violando sia l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, sia l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo il quale la potestà legislativa in materia è esercitata dalle Regioni nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali; altre disposizioni in materia di piani paesaggistici si pongono in contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, invadendo in tal modo la competenza riservata alla legislazione statale in materia di beni culturali dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione; un'altra norma, riguardante le professioni sanitarie, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di "professioni", in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; un'altra norma in materia di rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto è priva della necessaria copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione; varie norme, infine, riguardanti il ticket sanitario, il canone di demanio marittimo, l'inserimento dell'ARPA come ente del servizio sanitario regionale, violano i principi di coordinamento della finanza pubblica, riservati alla legislazione statale dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

e di non impugnare, tra l'altro, le seguenti:

Legge della Regione Abruzzo n. 45 del 30/08/2017, recante "Disposizioni finanziarie in materia di interventi per l'adeguamento delle infrastrutture e per lo sviluppo di progetti necessari per favorire l'aggregazione sociale. Art. 6, L.R. 41/2011";

Legge della Regione Abruzzo n. 49 del 30/08/2017, recante "Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017";

Legge della Regione Abruzzo n. 50 del 30/08/2017, recante "Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)".